

GUIDA PER GLI AMMINISTRATI AL FINE DI UNA CORRETTA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730/2010

(I numeri tra parentesi a fianco dei capoversi sono i riferimenti delle Istruzioni ministeriali allegate al modello 730/2010)

Chi può utilizzare il Mod. 730 (1.3)

- ☐ I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
- ☐ I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno (per esempio il personale supplente della scuola) possono presentare il Mod. 730:
 - al sostituto d'imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal **mese di aprile al mese di luglio 2010**;
 - ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato se il rapporto di lavoro dura almeno dal **mese di giugno al mese di luglio 2010** e si conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
- ☐ personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, rivolgendosi al sostituto o ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2009 al mese di giugno dell'anno 2010;

Chi non può utilizzare il Mod. 730 (1.5)

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2010 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2009 hanno posseduto:

- ☐ redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
- ☐ redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
- ☐ redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D4 e D5 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).
- ☐ realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati
- ☐ percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

- ☐ devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d'imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori "porta a porta");
- ☐ **non sono residenti in Italia nel 2009 e/o nel 2010;**
- ☐ **devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti.**

La dichiarazione congiunta (1.6)

La dichiarazione mod. 730 può essere presentata in forma congiunta quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale. Il Mod. 730 può essere presentato in forma congiunta al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi ovvero ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, il mod.730 in forma congiunta non può essere presentata.

ATTENZIONE Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, ovvero quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

Si ricorda che il sostituto d'imposta non esegue, con riferimento alla singola imposta o addizionale, il versamento del debito o il rimborso del credito d'imposta se l'importo risultante dalla dichiarazione non supera il limite di 12 euro .(1.7)

Le principali novità del modello 730/2010 (1.11)

La dichiarazione dei redditi Mod. 730/2009, presenta delle novità, tra cui in particolare:

- la possibilità di fruire della detrazione del 20 per cento per l'acquisto di mobili, apparecchi televisivi e computer finalizzati all'arredo di immobili ristrutturati (quadro 'E' - rigo E37 col. 4);
- la proroga della detrazione del 20% per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e variatori di velocità (quadro 'E' - rigo E37 col. 1, 2 e 3);
- la previsione di una detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (quadro 'C' - rigo C14);
- la proroga della detrazione del 55% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti e, in taluni casi, la possibilità per gli eredi o gli acquirenti di questi immobili di rideterminare il numero delle rate residue (quadro 'E' - righe da E38 a E40);
- la proroga della detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione edilizia (quadro 'E' - righe da E33 a E36);
- la possibilità per i soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi in Abruzzo il 6 aprile 2009 di fruire del credito d'imposta per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto degli immobili danneggiati (quadro 'G' - righe da G5 a G6);
- la proroga della detrazione d'imposta del 19% per le spese di autoaggiornamento e formazione dei docenti (quadro 'E' - righe da E19 a E21);
- la proroga della detrazione d'imposta del 19% per le spese di acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (quadro 'E' - righe da E19 a E21);
- la possibilità di fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido (quadro 'E' - righe da E19 a E21);
- l'opportunità per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno percepito dal datore di lavoro compensi per incremento della produttività per cui è prevista un'imposta sostitutiva dell'Irpef, di scegliere una differente modalità di tassazione di detti compensi (quadro 'C' - rigo C5);
- la possibilità per i proprietari di immobili situati nella regione Abruzzo di fruire della riduzione del 30% del reddito derivante dalla locazione o comodato di detti immobili a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma del 6 aprile (quadro 'B').
- Ulteriore novità (5.3) è l'aumento dei codici di utilizzo degli immobili. In particolare con riferimento ad alcune tipologie di utilizzo dell'immobile che negli anni passati erano comprese nel codice residuale "9" sono stati introdotti i codici "10", "11", "12" e "13". Si precisa che il codice "9" deve comunque essere utilizzato qualora l'immobile non rientri in nessuno dei casi individuati con i nuovi codici. Si ricorda che in presenza di uno dei codici di utilizzo da "9" a "13" non si applica l'aumento di un terzo del reddito previsto nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione.

Infine sono stati introdotti i codici “14” e “15” per fruire dell’agevolazione prevista per gli immobili situati nella regione Abruzzo, concessi in locazione o in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili. Di seguito si riportano le specifiche dei codici da “9” a “15”

- ‘9’ se l’immobile non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 15. Ad esempio il codice ‘9’ va indicato nel caso di unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell’energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici;
- ‘10’ se l’immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall’iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante;
- ‘11’ se l’immobile è pertinenza di immobile tenuto a disposizione;
- ‘12’ se l’immobile è tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all’estero o se l’immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune;
- ‘13’ se l’immobile è di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc) ed è dichiarato dal singolo condomino, essendo la quota di reddito spettante superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente;
- ‘14’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in locazione a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009;
- ‘15’ se l’immobile è situato nella regione Abruzzo ed è concesso in comodato a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’ordinanza ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.

L’indicazione dei codici di utilizzo “14” e “15” comporta la riduzione del 30% del reddito che sarà operata dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. A tal fine è necessario compilare la sezione II del quadro B “Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione o comodato” (righe B9, B10 e B11)

ASSISTENZA FISCALE FORNITA DALL'UFFICIO

L'assistenza fiscale diretta fornita dall'ufficio consiste nel:

- ☐ Ricevere il modello **730 compilato e firmato dall'utente** e la busta chiusa contenente **solo** l'eventuale scelta dell'8 per mille e del 5 per mille (la scheda del 1'8 per mille e del 5 per mille va consegnata anche se non è espressa alcuna scelta ed in caso di dichiarazione congiunta la busta, sulla quale sono riportati i dati anagrafici del dichiarante, deve essere una sola contenente le due schede), **controllarne la regolarità formale** e rilasciare apposita ricevuta. **Dovendo il modello essere controllato prima della ricezione non può essere spedito per posta.** Si rammenta che il termine per la presentazione del modello è il 30 aprile 2010.
- ☐ Elaborare i dati riportati nel modello e calcolare l'importo (a credito o a debito) delle imposte dovute;
- ☐ Consegnare all'utente copia del modello 730 elaborato;
- ☐ Applicare il risultato contabile sulle retribuzioni in pagamento alle scadenze previste dalla legge; con riferimento alla singola imposta o addizionale, vengono trattenuti i debiti e vengono pagati i crediti solo se l'importo supera il limite di 12 euro;
- ☐ Trasmettere all'Agenzia delle Entrate copia della dichiarazione presentata e la busta chiusa contenente l'eventuale scelta dell'8 e del 5 per mille .

Si evidenzia che:

- ☐ Gli impiegati dell'ufficio **non possono** né aiutare gli utenti nella compilazione, né fornire consulenza fiscale.
- ☐ Chi non fosse in grado o non voglia compilarlo da solo si può rivolgere ad un Centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (Caf-dipendenti) o ad un professionista abilitato.
- ☐ Il modello consegnato all'ufficio (direttamente o tramite delegato) **deve essere interamente compilato in ogni sua parte, comprese le somme corrisposte e le ritenute effettuate dall'ufficio** (tutti i dati sono rilevabili dal CUD 2010)
- ☐ All'ufficio **non deve** essere né esibita, né consegnata alcuna documentazione. **E' consigliabile comunque presentarsi muniti del CUD 2009.**
- ☐ Insieme al modello, debitamente firmato, **DEVE** essere consegnata la busta contenente l'eventuale scelta dell'8 e del 5 per mille. **In mancanza della busta il modello non potrà essere accettato.**
- ☐ Eventuali chiarimenti di situazioni particolari per la compilazione del modello potranno essere chiesti direttamente alle Agenzie delle Entrate.

Considerato l'elevato numero di utenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale degli Uffici responsabili (DTEF e Amministrazioni Centrali), in alcune province è stato predisposto un **calendario** di affluenza, al quale si prega attenersi il più possibile. Le date e gli orari del predetto calendario saranno portate a conoscenza degli utenti tramite il sito internet SPT.

L'assistenza fiscale indiretta (tramite CAF o professionista abilitato) fornita dall'ufficio consiste nel:

- ☐ Ricevere dal CAF o dal professionista abilitato il risultato contabile dell'elaborazione dati (trasmissione telematica mod.730-4); si rammenta che il termine di presentazione del modello al CAF è il 31 maggio 2010;
- ☐ Applicare il risultato contabile sulle retribuzioni in pagamento alle scadenze previste dalla legge.

N.B. Ogni informazione relativa alla trasmissione, all'applicazione del risultato contabile e quant'altro relativo al modello presentato ad un CAF o ad un professionista abilitato, deve essere chiesta direttamente al CAF medesimo o al professionista.

Qualora il risultato contabile del modello 730 elaborato dal CAF non sia ancora stato applicato entro la mensilità di settembre, l'amministrato dovrà contattare con urgenza il CAF stesso o il professionista abilitato per conoscere e risolvere eventuali problemi che ne hanno impedito l'applicazione.

RICHIESTA DI ASSISTENZA FISCALE

Gli Uffici responsabili hanno abolito la preventiva richiesta-prenotazione di assistenza fiscale. Pertanto, coloro che intendono avvalersi dell'assistenza fiscale diretta degli Uffici Responsabili, dovranno presentare il Modello 730 regolarmente compilato entro il **30 aprile 2010**, unitamente alla busta contenente l'eventuale scelta dell'otto e del cinque per mille.

L'assistenza fiscale verrà fornita ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e ai lavoratori **con contratto di lavoro a tempo determinato solo se il rapporto di lavoro dura almeno fino al mese di luglio 2010 compreso**. Negli altri casi (cessazioni del rapporto di lavoro per collocamento a riposo, dimissioni, passaggio ad altra amministrazione, ecc.) si provvederà:

- ☐ in caso di assistenza diretta (presentazione diretta agli Uffici Responsabili) **all'annullamento del modello 730**, che verrà, quindi, considerato come non presentato;
- ☐ in caso di assistenza indiretta (presentazione ad un CAF o a un professionista abilitato) a scartare l'applicazione del risultato contabile (mod. 730-4).

Per coloro che hanno diritto all'assistenza fiscale, qualora intervenga temporanea assenza di retribuzione per aspettativa, part time o analoga posizione, prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, l'applicazione automatica del conguaglio fiscale sarà sospesa. Il sostituto d'imposta provvederà a liquidare manualmente gli importi eventualmente a credito e **gli interessati dovranno provvedere a versare direttamente gli importi eventualmente ancora dovuti**. In tale circostanza non è possibile effettuare la compensazione tra le somme a credito e quelle a debito.

ERRORI PIÙ COMUNI RICONTRATI NELLA COMPILAZIONE DEI MODELLI NEGLI ANNI PRECEDENTI

- ❏ **Omissione della residenza anagrafica** - La residenza anagrafica deve essere riportata solo se il contribuente ha variato la propria residenza nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data di presentazione della dichiarazione.
- ❏ **Omissione del domicilio fiscale e della provincia** - Il comune di domicilio fiscale (solo il comune, senza indirizzo) deve essere sempre riportato, anche se è lo stesso della residenza anagrafica. Deve essere anche compilata la casella della sigla della provincia. Particolare attenzione a barrare la casella "Casi particolari add.regionale" per i domiciliati nelle regioni Lombardia e Veneto (vedi Istruzioni pag. 54).
- ❏ **Omissione di compilazione dello stato civile** - Una (ed una sola) delle caselle relative allo stato civile deve sempre essere barrata.
- ❏ **Omissione del codice fiscale del coniuge non a carico** - Nel caso in cui nell'indicazione dello stato civile sia stata barrata la casella 2 (coniugato) deve sempre essere indicato il codice fiscale del coniuge anche se non a carico.
- ❏ **Dichiarazioni congiunte** – Qualora uno dei genitori indichi i figli a carico al 100% l'altro genitore deve comunque riportare i codici fiscali dei figli, indicando lo stesso numero dei mesi a carico (da 1 a 12) con una percentuale di detrazione pari a "0".
- ❏ **Figli a carico** – Deve essere sempre indicato il numero dei mesi (da 1 a 12) e la percentuale (50%, 100%). In caso di assenza di percentuale verrà presunta la percentuale 0%. Nel caso di figli di età inferiore a tre anni deve essere anche indicato, nell'apposita casella, il numero dei mesi dell'anno 2007 in cui si è verificata la condizione (da 1 a 12; e non barrare la casella).

❏ QUADRO B – REDDITO DEI FABBRICATI

- Il codice di utilizzo "5" (*pertinenza dell'abitazione principale*) può essere indicato solo in caso di presenza di un codice di utilizzo "1" (*abitazione principale*) e per un numero di giorni non superiore a quello del codice "1".
- In ogni caso di codice di utilizzo "8" (*canoni di locazione in" regime convenzionale"*) deve essere compilato uno dei righe B9, B10, B11.
- Nei casi in cui sia indicato un **canone di locazione** (colonna 5) lo stesso deve intendersi riferito al canone relativo ai soli giorni di possesso (colonna 4). Il calcolo viene effettuato solo sulla percentuale di possesso.
- Non possono coesistere due codici di utilizzo "1" a meno che la somma dei giorni di possesso non sia uguale o inferiore a 365.
- Le pertinenze delle "seconde case" devono essere indicate con il codice di utilizzo "9" o uno dei successivi codici introdotti quest'anno.

❏ QUADRO C – REDDITI DA LAVORO DIPENDENTI

- **Sez.I** - redditi di lavoro dipendente, devono essere rilevati dal modello CUD relativo all'anno della dichiarazione. Sono stati spesso copiati i redditi dal modello 730 dell'anno precedente o dal CUD dell'anno precedente. Nel quadro C devono essere anche riportati: a) i giorni di lavoro (lavoro dipendente o pensione), b) le ritenute irpef, c) l'addizionale regionale, d) l'addizionale comunale e l'acconto sull'addizionale comunale per il 2009.
Si prega di porre ancora attenzione ai campi **Lavoro straordinario e/o supplementare e premi di produttività** introdotti dalla Legge Finanziaria 2009.

QUADRO E – ONERI E SPESE

- **Sez.I** – Righi E19, E20, E21 : Oltre all'importo della spesa sostenuta (colonna 2) ricordarsi il codice (colonna 1 da "19" a "34") che contraddistingue il tipo di onere. In assenza del campo l'onere non potrà essere preso in considerazione nel calcolo.
- **Sez.III** - Righi E33, E34, E35, E36 : L'importo che deve essere indicato è quello della spesa intera sostenuta (colonna 11).
- **Sez.V**- Righi E38, E39, E40 : Oltre all'importo della spesa sostenuta (colonna 5) ricordarsi il codice (colonna 1) che contraddistingue il tipo di intervento.. In assenza del campo l'onere non potrà essere preso in considerazione nel calcolo. Si rammenta che gli altri campi sono da prendere in considerazione nel caso di scelta di rateizzare la spesa come introdotto nella normativa della finanziaria del 2009.
- **Sez.VI** - Righi E41: Oltre alle indicazioni del numero di giorni (colonna 2) e della percentuale (colonna 3) ricordarsi il codice (colonna 1) che contraddistingue la tipologia dei casi descritti nelle istruzioni del modello730, che è necessario per prendere in considerazione nel calcolo la spesa modificata nella normativa della finanziaria del 2009.

QUADRO F – ACCONTI, RITENUTE ED ECCEDENZE

- Gli acconti d'imposta, se versati, devono sempre essere indicati. In caso di assistenza fiscale nell'anno precedente sono rilevabili dal CUD, oppure dai modelli F24 dei versamenti effettuati in banca. In caso di integrazioni deve essere indicata la somma.
- **Sez.VII** – porre particolare ancora attenzione ai campi **Altri DATI** introdotti dalla Legge Finanziaria 2009 relativi alle detrazioni incapienti ed alle restituzioni di bonus indebitamente percepiti negli anni passati.

QUADRO R – RICHIESTA BONUS STRAORDINARIO

Non dimenticare di apporre il visto alla riga R2 per poter fruire del bonus

FIRMA - Ricordarsi di firmare il modello.
